

Bruxelles, 3 dicembre 2021
(OR. en)

14593/21

**Fascicolo interistituzionale:
2021/0118(COD)**

**CODEC 1579
JUSTCIV 186
JAI 1341
EJUSTICE 107
EMPL 538
ECOFIN 1207
COMPET 890**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza allo scopo di sostituirne gli allegati A e B (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo

1. L'11 maggio 2021 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la sua proposta¹, fondata sull'articolo 81 TFUE.
2. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura sulla proposta della Commissione il 23 novembre 2021. Il risultato della votazione del Parlamento europeo rispecchia l'accordo di compromesso convenuto tra le istituzioni e dovrebbe quindi essere accettabile per il Consiglio².

¹ Doc. ST 8877/21 + ADD1.

² Doc. ST 14214/21.

3. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare il suo accordo e a suggerire al Consiglio³⁴ di approvare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la posizione del Parlamento europeo il cui testo figura nel documento PE-CONS 73/21.
4. Se il Consiglio approva la posizione del Parlamento europeo l'atto legislativo è adottato.

A seguito della firma da parte del presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l'atto legislativo è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

³ A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22, la Danimarca non partecipa all'adozione del regolamento in questione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

⁴ A norma degli articoli 1 e 2 e dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del regolamento in questione, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.